



Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO PRINCIPALE

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di CASELLE LANDI (LO) nel numero di⁽²⁾ 44 risultante dalle firme debitamente autenticate⁽³⁾, contenute in questo foglio⁽⁴⁾ ed in numero 2 atti separati, nonché da numero 11 dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal 2° comma dell'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dichiarano di presentare per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di CASELLE LANDI (LO) che avrà luogo in data 8 E 9 GIUGNO 2024 candidato alla carica di Sindaco

11 Sig. PIERO LUIGI BIANCHI

nat o a CODOGNO (LO) il 26/08/1962

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di n. 10 candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti⁽⁵⁾:

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

N.	NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	GIORGIA	CONTARDI	CODOGNO	21/02/2002
2	ROBERTO	FORNAROLI	CASELLE LANDI	08/05/1944
3	ELEONORA	GABOARDI	MILANO	25/02/1990
4	MARTINA	GALLI	CODOGNO	15/02/1997
5	SERGIO	GANDOLFI	CODOGNO	04/08/1954
6	DANIELE	POLLEDRI	CODOGNO	08/03/1983
7	FEDERICO	REGONATI	CODOGNO	21/01/1995
8	GIUSEPPE	STEFANONI	CODOGNO	11/09/1971
9	LUCA	STEFANONI	CODOGNO	26/12/2000
10	FEDERICO	UGGETTI	CREMONA	25/04/2003

(1) In questo spazio applicare il contrassegno di lista (art. 4, comma 7, legge 11-8-1991, n. 271) CHE PUÒ ESSERE COLORATO (art. 3, legge n. 415 del 15-10-1993).

(2) Almeno 25 e non più di 50, nei Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti; almeno 30 e non più di 60, nei Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti; almeno 60 e non più di 120, nei Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti; almeno 100 e non più di 200, nei Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato (sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6350).

(3) Le firme dei sottoscrittori debbono essere autenticate da: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

(4) Cancellare le parole successive se non vi sono atti separati o dichiarazioni di analfabeti o di fisicamente impediti.

(5) Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito. Per i cittadini dell'Unione Europea deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini. L'elencazione deve recare una numerazione progressiva. Il numero dei candidati non può superare il numero dei consiglieri da eleggere ed essere inferiore ai 3/4. Nella formazione della lista dei candidati deve essere assicurata obbligatoriamente la rappresentanza di entrambi i generi (vedi prospetto cod. U0110 Prosp sulla corretta determinazione della proporzione).